ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. - - 37

Oggetto: Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regione Lazio per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000. Determinazioni presidenziali nn. 65/2017 e 23/2018 nonché determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 22/2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 15 LUG. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

37

Vista la determinazione presidenziale n. 65 del 7 marzo 2017 con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio, per la corresponsione degli assegni per le Attività Socialmente Utili (ASU) e per il nucleo familiare (ANF) spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la determinazione presidenziale n. 23 dell'8 marzo 2018 avente ad oggetto l'*addendum* alla convenzione stipulata tra INPS e Regione Lazio secondo lo schema di cui alla predetta determinazione presidenziale n. 65/2017, con il quale si è proceduto al pagamento degli assegni ASU e ANF per l'annualità 2018;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 17 aprile 2019 concernente l'adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regione Lazio, finalizzato a garantire alla platea degli aventi diritto la corresponsione, anche per l'annualità 2019, dei previsti assegni;

Rilevato che l'adozione dei predetti schemi convenzionali ha fatto seguito alla stipula di corrispondenti convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, i cui effetti sono stati prorogati negli anni di riferimento in virtù di apposite disposizioni normative contenute nella legge di Bilancio dello Stato;

Vista la nota prot. n. 6125 del 16 marzo 2020 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso all'INPS e alla Regione Lazio il Decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 2 del 03.03.2020, registrato dagli Organi di controllo che, in attuazione dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto la proroga al 31.12.2020 della Convenzione sottoscritta nel 2019 con la Regione Lazio per il pagamento degli assegni ASU e ANF agli LSU a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ex art. 78, comma 2, lett. d), della legge n. 388/2000 nel corrente anno;

Preso atto che la spesa necessaria alla copertura degli assegni ASU e ANF a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nella suddetta Regione in attività socialmente utili, è stata quantificata in complessivi € 2.101.172,92 (duemilionicentounomilacentosettantaduemila/92);

Preso atto, altresì, che l'ammontare della predetta spesa è ripartito nella misura pari al 40% del totale a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione per un importo di € 840.469,17 (ottocentoquarantamilaquattrocentosessantanovemila/17) e nella misura del restante 60% a totale carico della Regione Lazio per un importo di € 1.260.703,75 (unmilioneduecentosessantamilasettecentotremila/75) come risulta in dettaglio nel seguente prospetto:

[redacted]

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	ASU	Stima ANF	Totale ASU - ANF	
Lazio	287	820.953,17	19.516,00	840.469,17	Quota statale FSOF del 40%
		1.121.429,75	29.274,00	1.260.703,75	Quota regionale del 60%
		2.052.382,92	48.790,00	2.101.172,92	Totale

Preso atto della necessità di garantire la funzionalità piena del sistema a supporto del pagamento delle predette prestazioni ai 287 lavoratori utilizzati nella Regione Lazio in Attività Socialmente Utili;

Visto che con nota n. 129 del 9 gennaio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per il 2020 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

Preso atto che con nota PEC n. 932 del 24 gennaio 2020 l'Istituto ha comunicato al Ministero in parola che, per l'annualità 2020, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per Attività Socialmente Utili (ASU) è fissato in euro 595,93, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF), è stimato in euro 170,00 in ragione della sua variabilità dovuta alla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito, mentre il costo di gestione da corrispondere all'INPS per l'erogazione dei predetti assegni è pari ad euro 58,63 annui per ciascun lavoratore;

Preso atto che i pagamenti in argomento saranno erogati secondo le modalità già previste nelle convenzioni stipulate con la Regione Lazio negli anni 2017-2019 qualora non risultino modificate dal presente schema negoziale, con il quale, per l'anno 2020, viene recepito l'adeguamento sia dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF come stabilita dal decreto sopra richiamato sia dei costi di gestione per il servizio di pagamento effettuato dall'Istituto;

Rilevato che, come previsto nella convenzione di cui alla determinazione presidenziale n. 65/2017, la Regione Lazio dovrà precostituire la provvista economica necessaria a coprire la quota a suo carico inerente alle somme da corrispondere, essendo esclusa, in questo caso, ogni anticipazione a carico dell'INPS;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio sarà imputato ai seguenti capitoli di bilancio:

[redacted]

- per la quota del 40% in carico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al capitolo 8E1203203 – contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per il mantenimento del salario;
- per la quota del 60% in carico alla Regione Lazio al capitolo 3E1307004 – rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e di altri servizi svolti per conto di Enti e Organismi vari;

Preso atto che le prestazioni oggetto della Convenzione sono imputate:

per la quota del 40% in carico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai capitoli:

- 3U1205003 – prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (ind. mobilità, ind. disoccupazione, ind. dell'assicurazione sociale per l'impiego ASPI, MINIASPI, NASPI, ASDI, DIS-COLL e relativi trattamenti per carichi familiari), per le somme anticipate dall'Istituto;
- 8E1203574 – contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per copertura oneri derivanti da assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, per le risorse trasferite all'Istituto;

per la quota del 60% in carico alla Regione Lazio, ai capitoli:

- 3U4121011 – pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;
- 3E4122011 – anticipazioni e rimesse per pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;

Preso atto che gli importi complessivi da corrispondere a titolo di assegni ASU e ANF non sono distinti a livello provinciale e costituiscono una unica attribuzione per la Regione Lazio e che, pertanto, il Direttore regionale Lazio sottoscriverà la Convenzione non potendosi applicare il criterio della competenza territoriale;

Rilevato che le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale vicario,

[redacted]

DELIBERA

di adottare, lo schema di convenzione per l'adeguamento della convenzione tra INPS e Regione Lazio per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 di cui alle determinazioni presidenziali nn. 65/2017 e 23/2018 nonché alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 22/2019, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Regionale Lazio sottoscriverà digitalmente la Convenzione previa verifica degli atti presupposti.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

Adeguamento dello schema di Convenzione tra INPS e Regione Lazio per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000. Determinazioni presidenziali nn. 65/2017 e 23/2018 nonché determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 22/2019

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale Lazio....., dott....., giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. .....del.....

e

la Regione Lazio (di seguito "Regione") con sede in ....., via..... codice fiscale..... rappresentata dal .....dott..... ai sensi della deliberazione di giunta regionale .....;

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

Visti

- L'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e al bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 a norma del quale *"le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;

- la Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, già prorogata per l'annualità 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

- la Convenzione stipulata nell'anno 2019 tra il Ministero già citato e la Regione Lazio, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra le stesse parti in data 25 febbraio 2019, ai sensi dall'articolo 1, comma 446, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e l'INPS per l'anno 2017 sulla base della determinazione presidenziale n. 65 del 7 marzo 2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;

- l'atto negoziale sottoscritto dalla Regione Lazio nel corso del 2018 con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione presidenziale n. 23 dell'8 marzo 2018 al fine di prorogare al 31.12.2018 l'efficacia della convenzione di cui al punto precedente;

- l'atto negoziale sottoscritto dalla Regione Lazio nel corso del 2019 con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 17 aprile 2019 al fine di prorogare al 31.12.2019 l'atto negoziale di cui al punto precedente;

- il Decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 2 del 3 marzo 2020 che prevede l'immediata proroga fino al 31 dicembre 2020 - ex art. 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 -, della Convenzione, sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi dell'art. art. 78, comma 2, lett. d), della legge n. 388/2000, in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato tra le parti il 25 febbraio 2019;

- il Decreto Direttoriale già citato che ha determinato l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per Attività Socialmente Utili (ASU) e dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nella Regione Lazio in Attività Socialmente Utili stabilendo nella misura del 40% la quota massima del fabbisogno totale a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, e nella misura del 60% il restante fabbisogno a carico della Regione stessa come riportato nella seguente tabella:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	ASU	Stima ANF	Totale ASU - ANF	
Lazio	287	820.953,17	19.516,00	840.469,17	Quota statale FSOF del 40%
		1.121.429,75	29.274,00	1.260.703,75	Quota regionale del 60%
		2.052.382,92	48.790,00	2.101.172,92	Totale

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE*";

[redacted]

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 in tema di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019 n. 157 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

considerato che

- per l'annualità 2020, l'importo a carico della regione Lazio è stato quantificato in € 1.260.703,75 (unmilioneduecentosessantamilasettecentotremila/75) di cui €.1.121.429,75 (unmilionecentoventunomilaquattrocentoventinovemila/75) per assegno ASU e € 29.274,00 (ventinovemiladuecentosettantaquattromila/00) per assegno ANF, come evidenziato nel prospetto sopra riportato;

- per la Regione Lazio il numero dei Lavoratori Socialmente Utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n. 287 lavoratori;

- l'INPS procederà ai pagamenti in favore dei beneficiari solo dopo che la Regione Lazio avrà precostituito la provvista economica necessaria – riferita alla quota a suo carico - inerente alle somme da corrispondere;

- con nota del 9 gennaio 2020 n. 0000129, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per il 2020 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

- con PEC INPS del 24 gennaio 2020 n. 0000932 è stato comunicato al Ministero in parola che, per il 2020, l'importo dell'assegno mensile pro-capite spettante ai lavoratori che svolgono Attività Socialmente Utili (ASU) è fissato in euro 595,93 quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF), attesa la variabilità dell'importo dell'assegno dovuta alla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito, è stimato in euro 170 quale media annuale per ciascun lavoratore, mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS è pari ad euro 58,63 annui per ciascun lavoratore;

- è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regione Lazio stabiliscono che il presente atto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla Convenzione sottoscritta nel 2017, già prorogata al 31.12.2019, secondo le modalità indicate nel medesimo atto negoziale per quanto non modificato nel presente documento.

[redacted]

2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nel 2019, con l'adeguamento, per l'anno 2020, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, riferita al numero dei Lavoratori Socialmente Utili presenti nel bacino regionale di pertinenza per gli importi stabiliti dal Ministero e con l'adeguamento dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.

3. Le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, per i servizi resi da INPS alla Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina.

INPS

Regione Lazio

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

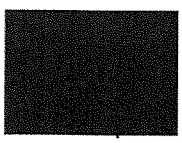

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione ..... – rappresentata da ....., (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, (di seguito "Codice");
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 in tema di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- che il considerando numero 81 del Regolamento UE prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche*

per la sicurezza del trattamento (...). L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato (...). Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*";
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "*garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza*";
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "*categorie particolari di dati personali*" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

[redacted]

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra la Regione e l'INPS per il .....;
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione ..... (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione .....

INPS in persona del ....., con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1
Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati

[redacted]

personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.
Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

[redacted]

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3
Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-*quaterdecies* del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4
Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 53 del 7 aprile 2020, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ART. 6
Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto della Regione, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che sia adempiuta, nei termini prescritti, la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8
Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa

individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9
Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico

[redacted]